



Tribunale Ordinario di Roma

SI COMUNICA A:
Avv. MAINETTI FRANCESCO
P.ZA MAZZINI 27
00195 ROMA RM
n. fax: 06-37350383

Sezione 11 - C/O TRIBUNALE DI ROMA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 24871/2010

Giudice: CAVALLO LUIGI

Data prossima udienza: 23/06/2011 Ore: 09:30

Parti nel procedimento

Attore principale

~~IL DI. CRI IN LIQUIDAZIONE~~

~~GIUSEPPE CROVATTONE~~

Covenuto principale

~~GIUSEPPE CROVATTONE~~

Avv. MAINETTI FRANCESCO

CASO.it

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Roma 28/12/2010

IL CANCELLIERE

Il Giudice

- letti gli atti e sciolta la riserva;
- rilevato che parte opponente ha richiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e che la controparte si è opposta;
- ritenuto in primo luogo che l'istanza ex art. 649 c.p.c. non possa essere intesa né come diretta ad un riesame della sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. né come implicante la valutazione della ricorrenza, in negativo, dei presupposti previsti ex art. 648 c.p.c., ma che, invece i "gravi motivi" che, ex art. 649 c.p.c., condizionano la sospensione della provvisoria esecuzione debbano concernere solo il pericolo che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, con necessario riferimento, in ogni caso, alla probabile fondatezza dell'opposizione;
- ritenuto che le avanzate eccezioni di inammissibilità e/o improponibilità possano essere decise unitamente al merito;
- ritenuto ulteriormente come nessun elemento risulta essere stato fornito nella presente sede, allo stato, circa la mancata debenza dell'importo di cui ai titoli in oggetto, come anche in relazione ai gravi motivi riguardanti l'eventuale pregiudizio eventualmente sofferto dall'opponente in caso di esecuzione forzata;
- ritenuto pertanto che, alla luce delle affermazioni che precedono, l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata da parte opponente debba essere rigettata;
- ritenuto infine che entrambe le parti hanno richiesto concedersi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.;

fl

PQM

Rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. di parte opponente;
rinvia, ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 23 giugno 2011, ore
9,30, assegnando alle parti, con decorrenza dal 15 febbraio
2011, termine fino al 17 marzo 2011 per precisazioni o
modificazioni domande, eccezioni o conclusioni già proposte,
termine fino al 16 aprile 2011 per repliche alle domande od
eccezioni nuove o modificate nonché per la proposizione di
eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni e per
l'indicazione di mezzi di prova e produzioni documentali,
nonché ulteriore termine fino al 6 maggio 2011 per le
indicazioni di prova contraria.


Si comunichi.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Giudice

Karavella

*Il Giudice
Karavella*



CASO.it